

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 21 MAGGIO 1879

vole Borelli mi sembra che abbia molto fondamento.

Ed infatti, per il prezzo della costruzione di una ferrovia, non è base soltanto il contratto d'appalto come testè faceva rilevare l'onorevole Cavalletto, ma ci possono essere anche dei lavori fatti ad economia, e lavori fatti per altri contratti.

Ore se noi dobbiamo far pagare alla provincia la quota che spetta sul prezzo tale della costruzione, mi pare che anche questa seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Borelli si possa accettare. Quindi prego la Commissione di riflettere alle osservazioni fatte dall'onorevole Borelli e dall'onorevole Cavalletto, poichè mi sembra abbiano molto fondamento di ragione.

Non ho altro a dire perchè dovrei ripetere ciò che testè ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, relatore. Io ho detto poc'anzi che nelle parole adoperate dalla Commissione vi è tanto quanto basta perchè sieno calcolate tutte le spese. Ma poichè il ministro dei lavori pubblici, egli che è responsabile poi dell'esecuzione di questa legge, accetta, a chiarimento maggiore, la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Borelli; la Commissione non ha motivo di opporsi alla approvazione di quelle maggiori cautele che il ministro crede necessarie per l'esercizio del suo mandato.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo insiste nel suo emendamento?

NERVO. Vi insisto perchè le spiegazioni datemi dall'onorevole relatore non mi persuadono, e soggiungerò che non mi persuadono perchè non ci è nessuna garanzia per le provincie, riguardo all'entità delle perizie.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Nervo insiste. E l'onorevole Alario ritira il suo emendamento?

ALARIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Verremo dunque ai voti sugli emendamenti:

Primo emendamento appoggiato dalla Commissione e dall'onorevole ministro è quello dell'onorevole Borelli Bartolomeo, che consiste in questo, cioè che nel secondo capoverso, dopo le parole:

« Il costo delle linee sul quale si determina l'ammontare delle annue rate di concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti. »
Si aggiunga « di esecuzione. »

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.
(È approvata.)

Poi, che nel periodo successivo, là dove si dice

« questa somma potrà essere rettificata » si dica invece « questa somma sarà rettificata. »

Chi approva la sostituzione della parola *sarà* alle parole *potrà essere* è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Finalmente che alle parole « questa somma sarà rettificata, rettificandosi i progetti stessi » si aggiungano le parole seguenti: « e quindi definitivamente fissata in base alla finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa della linea, » sostituendole alle parole: « e liquidandosi le spese in base ai contratti d'appello. »

Chi approva la sostituzione testè letta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora l'onorevole Nervo propone un sottemendamento, vale a dire che dopo il 1° periodo del 2° capoverso si aggiungano, dopo le parole « e delle perizie della linea intera » le seguenti: « sentite le provincie interessate nelle perizie medesime. »

Colle quali vuol rendere le provincie giudici sulle perizie. Onorevole Nervo, il suo emendamento non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Finalmente verremo all'emendamento dell'onorevole La Porta, che si riferisce all'ultimo capoverso dell'articolo e consiste nell'aggiungere a questo capoverso medesimo le parole: « secondo il grado di interesse di ciascuna; » emendamento accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Lo metto ai voti.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo 4, cogli emendamenti:

« Le provincie traversate dalle linee indicate nell'articolo 3, o direttamente interessate alla loro costruzione, concorreranno per un decimo nelle spese di costruzione e di armamento delle linee medesime, da pagarsi in venti annue rate.

« Il costo delle linee sul quale si determina l'ammontare delle annue rate di concorso, viene fissato al cominciamento dei lavori sulla base dei progetti di esecuzione e delle perizie della linea intera. Questa somma sarà rettificata, rettificandosi i progetti stessi e quindi definitivamente fissata in base alla finale liquidazione ed accertamento delle spese tutte riflettenti la costruzione completa delle linee e liquidandosi le spese in base ai contratti d'appalto. Le somme in aumento o diminuzione saranno aggiunte alle rate non ancora scadute o detratte dalle medesime. »